



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 del 01-04-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove del giorno uno del mese di Aprile, alle ore 08:30, riunitasi in numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori Assessori:

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Presente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 6 - Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;

Udita la relazione dell'Assessore proponente,

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,

Con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la proposta.

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28-03-2019

OGGETTO: REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

PRESO ATTO:

- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- Che ai sensi dell'art.13 della Legge n.163/2017 il Governo ha adottato il D.Lgs 101/2018 al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 92 del 21/5/2018 avente ad oggetto "Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - individuazione Titolare del trattamento dei dati e nomina del Responsabile per la protezione dei dati" con cui si procedeva alla nomina del Dott. Lucio Luzzetti, Segretario Comunale quale Responsabile per la Protezione dei Dati – RPD del comune di Quarrata;

VISTO l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018;

CONSIDERATO che all'interno di detto documento l'ANAC dedica apposita sezione ai "Rapporti fra RPTC e Responsabile della protezione dei Dati . RPD" e indica testualmente "... omissis ... Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. ... omissis ... Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD»";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 185 del 10.12.2018 con cui, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si dava mandato al Segretario Generale di avviare la procedura comparativa pubblica per titoli ed offerta economica per l'affidamento dell'incarico professionale di responsabile della protezione dei dati " R.P.D." per il comune di Quarrata;

CONSIDERATO

- che con determinazione n. 189 del 11.3.2019 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del Servizio di Responsabile Protezione Dati – RPD (data Protection Officer – DPO) per il comune di Quarrata a seguito procedura comparativa svolta ai sensi dell'art. 36 comma b) del d.IGS 50/2016;
- che l'aggiudicatario risulta essere Centro Studi Enti Locali s.r.l. con sede in Via della Costituente, 15 - loc. Ponte a Egola 56024 - San Miniato (PI) - Partita IVA 02998820233;
- che nell'ambito della procedura di gara si è verificato che Centro Studi Enti Locali s.r.l. risulta essere in possesso del livello di conoscenze specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso favorevolmente da parte del Segretario Comunale e Dirigente Area Servizi alla Persona e supporto amministrativo ai sensi dell'art. 49, Tuel;

Tanto premesso, con voti favorevoli n. 6 su n. 5 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale,

DELIBERA

1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate ed oggetto di specifica approvazione;
2. di nominare quale Responsabile per la Protezione dei Dati – RPD - Centro Studi Enti Locali s.r.l. con sede in Via della Costituente, 15 - loc. Ponte a Egola 56024 - San Miniato (PI) - Partita IVA 02998820233, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
3. di attribuire, ai sensi dell'art. 39 par. 1 del RGPD, a Centro Studi Enti Locali i seguenti compiti e funzioni:
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di

controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

4. al fine di garantire l'esercizio di tali compiti, il Comune di Quarrata si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

5. Di dare mandato al Servizio Affari Generali e attività Negoziali di comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 37 par. 7 del RGPD, il nominativo del RPD al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità da questi indicate;

6. Stante l'urgenza derivante dalla necessità di effettuare prontamente la comunicazione di cui all'art. 37 par. 7 del RGPD, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, Tuel.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.